

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **16/1984** (ECLI:IT:COST:1984:16)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Camera di Consiglio del **16/11/1983**; Decisione del **19/01/1984**

Deposito del **07/02/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14714**

Atti decisi:

N. 16

ORDINANZA 19 GENNAIO 1984

Deposito in cancelleria: 7 febbraio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 46 del 15 febbraio 1984.

Pres. ELIA - Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357 e 358 del codice penale

(Peculato - Nozione di pubblico ufficiale e delle persone incaricate di pubblico servizio), 1, 2 e 25 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 ottobre 1981 dal Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Pignatelli Roberto, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 96 del 7 aprile 1982;

2) ordinanza emessa il 26 novembre 1981 dal Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Cane Giovanni, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 20 maggio 1982.

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che il Tribunale di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357 e 358 cod. pen., 1 e 25 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 (dovendosi ritenere mero errore materiale l'indicazione dell'art. 2 del R.D.L. n. 375 del 1936, fatta nel dispositivo dell'ordinanza, in contrasto con quanto si evince dalla motivazione), in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione;

Ritenuto che i giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica decisione, in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure sostanzialmente identiche, afferenti all'asserita diversità di trattamento non giustificata, ai fini penali, fra i dipendenti delle banche pubbliche e private;

Considerato che questioni analoghe sono state ritenute inammissibili con la sentenza n. 205 del 1983, giacché sostanzialmente rivolte a porre in discussione il complesso delle norme penali applicabili agli istituti di credito, chiedendo a questa Corte scelte che competono invece alla discrezionalità del legislatore;

Ritenuto che non vi sono motivi per discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357, 358 cod. pen., 1 e 25 del R.D.L. 2 marzo 1936, n. 375 ("Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia"), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.